

Verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto delle verifiche ispettive

1.1 Le operazioni di verifica hanno a oggetto:

- l'accertamento della correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse dai gestori del servizio idrico integrato (SII) all'Autorità, agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr, del comma 6.1 della deliberazione 585/2012/R/idr e del comma 5.1 della deliberazione 643/2013/R/idr, per il calcolo delle tariffe per gli anni 2012 – 2015 e ai sensi dei commi 7.1 e 7.2 della deliberazione 664/2015/R/idr e del comma 13.1 della deliberazione 918/2017/R/idr per il calcolo delle tariffe per gli anni 2016 – 2019;
- la verifica delle tariffe applicate all'utenza dall'1 gennaio 2013 ai sensi del comma 6.6 della deliberazione 585/2012/R/idr e del comma 4.6 della deliberazione 88/2013/R/idr, dall'1 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 643/2013/R/idr, dall'1 gennaio 2016 ai sensi dell'art. 9 della deliberazione 664/2015/R/idr e dall'1 gennaio 2018 ai sensi dell'art. 15.1 della deliberazione 918/2017/R/idr;
- la verifica della struttura tariffaria adottata a decorrere dall'1 gennaio 2018 ai sensi del comma 4.1 della deliberazione 665/2017/R/idr (tenendo conto della nuova struttura dell'articolazione dei corrispettivi che l'Ente d'ambito è chiamato a definire e a trasmettere all'Autorità, entro il 30 giugno 2018, nel rispetto dei criteri recati dal TICSII);
- l'efficienza del servizio di misura, ivi incluso lo stato delle connesse infrastrutture, ai sensi delle previsioni in merito della deliberazione 643/2013/R/idr e della deliberazione 218/2016/R/idr, con particolare riferimento agli obblighi in materia di raccolta delle misure d'utenza;

1.2 Nel corso delle verifiche di cui sopra, il Nucleo Ispettivo può inoltre verificare:

- il rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dall'Autorità con le deliberazioni 585/2012/R/idr, 88/2013/R/idr, 643/2013/R/idr, 664/2015/R/idr e 918/2017/R/idr;
- il rispetto dell'art. 9.1 della deliberazione 585/2012/R/idr, ai sensi del d.m. 30 settembre 2009;
- le disposizioni in materia di componente perequativa UI1 ai sensi della deliberazione 6/2013/R/idr, di componente perequativa UI2 ai sensi dell'art. 33 del MTI – 2 (come aggiornato e integrato dalla deliberazione 918/2017/R/idr) e di componente perequativa UI3 di cui all'art. 9 del TIBSI;

Allegato A

- i contenuti minimi di informazione e trasparenza da riportare nel documento di fatturazione ai sensi della deliberazione 586/2012/R/idr;
 - il rispetto dei presupposti per il riconoscimento - ai fini del computo tariffario per il secondo periodo regolatorio - di oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità contrattuale introdotti con deliberazione 655/2015/R/idr e all'adeguamento agli standard di qualità tecnica introdotti con la deliberazione 918/2017/R/idr;
 - la quantificazione dei costi operativi per la copertura degli oneri conseguenti al c.d. "bonus idrico integrativo" ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 897/2017/R/idr;
 - le modalità di calcolo e addebito dei depositi cauzionali, ai sensi della deliberazione 86/0213/R/idr;
 - lo stato di consegna degli impianti e l'avvio della gestione del servizio da parte del gestore unico dell'ambito, ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia);
 - lo stato di attuazione del programma degli interventi e l'effettivo stato di avanzamento dei lavori, anche tramite sopralluoghi e accertamenti in sito presso impianti e cantieri;
- 1.3 Le ispezioni effettuate presso gli Enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti competenti prevedono la visione e acquisizione di elementi documentali e informativi, relativi a procedimenti di formazione di atti e provvedimenti concernenti la validazione delle informazioni fornite dai gestori, l'eventuale modifica e rettifica delle stesse secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (e, più in generale, funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua), nonché la predisposizione e l'approvazione delle proposte tariffarie e della struttura dei corrispettivi di pertinenza secondo le modalità definite dall'Autorità.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

- 2.1 Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo:
- di un controllo procedurale utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
 - della visione e acquisizione di elementi documentali e informativi relativi a:
 - o la correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse all'Autorità e il rispetto delle procedure e dei criteri tariffari stabiliti dall'Autorità con le deliberazioni 585/2012/R/idr e s.m.i., 88/2013/R/idr e s.m.i., 643/2013/R/idr, 664/2015/R/idr, 665/2017/R/idr e 918/2017/R/idr;
 - o l'efficienza del servizio di misura e lo stato delle connesse infrastrutture; per quanto attiene alla misura d'utenza, ai sensi della deliberazione 218/2016/R/idr, con riferimento alle disposizioni del TIMSII che trovano applicazione dall'1 luglio 2016;

Allegato A

- i presupposti alla base delle eventuali istanze presentate - ai fini del computo tariffario per il secondo periodo regolatorio - per il riconoscimento di oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/idr e agli standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/idr nonché per la quantificazione dei costi a copertura del c.d. "bonus idrico integrativo" ai sensi della deliberazione 897/2017/R/idr;
 - di sopralluoghi, con eventuali rilievi fisici e/o fotografici, presso le opere già entrate in esercizio o ancora in corso di realizzazione, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
- 2.2 Nel corso delle verifiche ispettive presso gestori del SII, in controlli e le richieste di informazioni possono essere estesi agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti, tenuto conto del ruolo agli stessi attribuito nel procedimento di determinazione tariffaria;
- 2.3 Nel corso delle verifiche ispettive presso Enti di governo dell'ambito e altri soggetti competenti, i controlli possono essere estesi ai gestori del SII, quali soggetti responsabili dei dati e della documentazione trasmessi per il fine della definizione degli schemi regolatori;
- 2.4 Nel corso delle verifiche ispettive, a titolo di esempio, verrà effettuata l'acquisizione e/o il controllo di:
- a) bilanci aziendali e documentazione di supporto alla predisposizione dei medesimi;
 - b) documenti di fatturazione (bollette) relativi all'erogazione del servizio idrico integrato;
 - c) database a servizio degli applicativi aziendali;
 - d) contratti di fornitura dell'energia elettrica e di altri beni e servizi e documentazione connessa;
 - e) documentazione relativa ai rapporti tra il gestore e l'Ente di governo dell'ambito o soggetto competente per ciascun territorio;
 - f) deliberazioni dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente (delibere di giunta, CdA, Assemblea, Conferenza, Consiglio etc., ovvero determinazioni dirigenziali) in materia di servizio idrico integrato e tariffa del servizio idrico integrato, oltre agli atti istruttori per la formazione dei provvedimenti finali;
 - g) documenti tecnici e/o amministrativi relativi alla realizzazione delle opere i cui costi sono stati rappresentati ai fini tariffari, anche con riferimento a quelle oggetto di sopralluogo, dimensionamenti, progetti, stati di avanzamento dei lavori, fatture, scritture contabili etc..

Il soggetto sottoposto a verifica ispettiva dovrà, inoltre, rendere disponibile tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi,

Allegato A

comprese le fatture emesse e ricevute, oltre alla documentazione extra-contabile (lettere commerciali, fax, e-mail, contratti, etc.) ritenuta utile.